REGOLAMENTO (CEE) N. 341/86 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1986

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le norme d'applicazione per il 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [2],

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [3],

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [5], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 650 tonnellate di butteroil da fornire fob, cif o reso destinazione;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 [7]; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che, a norma dell'articolo 394 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'applicazione ai nuovi stati membri della regolamentazione comunitaria instaurata per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è differita;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 2.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(6) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(7) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

ALLEGATO

Bando di gara [1]

Designazione della partita	A	B
1. Programma :	1985	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 6 maggio 1985	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Cina	
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario [2] [3]	—	
6. Quantitativo totale	250 t	200 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento	
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco	
9. Caratteristiche specifiche	—	
10. Imballaggio	[5]	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« CHINA 2647 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / XINGANG »	« CHINA 2647 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / SHANGAI »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1986	
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	10 marzo 1986	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :		
a) periodo d'imbarco	Prima del 15 maggio 1986	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	7 aprile 1986	
15. Varie	[4] [6]	

Designazione della partita	C
1. Programma :	1984
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 25 ottobre 1984
2. Beneficiario	Uganda
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	Reso destinazione Kampala via Mombasa
5. Rappresentante del beneficiario	Embassy of the Republic of Uganda, Av. de Tervueren 317 — Bruxelles.
5 bis. Destinatario	Uganda Dairy Corporation, 49/55 Fifth Street, Kampala — Telex 61209
6. Quantitativo totale	200 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Irlandese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« NOT FOR RETAIL SALE »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 aprile 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	10 marzo 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 15 maggio 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	7 aprile 1986
15. Varie	(*)

NOTE :

1. Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pag. 9, funge da bando di gara.

2. Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pag. 2.

3. L'aggiudicatario prende contatto col beneficario nel più breve tempo possibile per determinare i documenti di spedizione necessari.

4. Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pag. 4.

5. In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.

6. Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose a notificare obligatoriamente durante i novanta giorni precedenti la lavorazione.